Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 | Roma - Giovedì, 19 febbraio | Numero 41

AVVISO

Norme per l'abbonamento alla « Gazzetta Ufficiale » per l'anno 1920

Si rende noto che i prezzi di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* pel corrente anno sono stabiliti nella misura seguente:

Per un anno . . . . . . L. 45
» » semestre. . . . . » 26
» » trimestre . . . . » 18

All'estero (Paesi dell'Unione postale):

Per un anno. . . . . . . L. 90
» » semestre. . . . . » 50
» » trimestre . . . . » 30

In Roma (ritirando il giornale presso gli Uffici d'Amministrazione)

Per un anno. . . . . . . L. 40
» » semestre. . . . . . » 24
» » trimestre . . . . » 16

La corrispondenza concernente le associazioni, come pure i relativi vaglia, debbono essere indirizzati all' *Amministrazione* della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario o telegrafico, va sempre aggiunta la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'articolo 48, lettera *a*) della tariffa (allegato *A*) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale, n. 1134.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti

Disposizioni diverse.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 109 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 29 dicembre 1919, n. 2428;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la marina:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1919-920 sono apportate le maggiori assegnazioni di cui alla unita tabella firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti;

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — SECHI

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

TABELLA di maggiori assegnazioni da apportarsi allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio 1919-920.

Cap. n. 13. Compensi per lavori straordinari al personale, ecc.	350,000 —
Cap. n. 39. Ufficiali della R. marina	500,000 —
Cap. n. 40. Ufficiali in posizione ausiliaria	35,000 —

Cap. n. 41. Indennità di corredo, ecc.	100,000 —
Cap. n. 42. Corpo R. equipaggi - Paghe e rafferme.	1,500,000 —
Cap. n. 43. Corpo R. equipaggi - Vestiario	4,000,000 —
Cap. n. 44. Corpo R. equipaggi - Viveri	8,000,000 —
Cap. n. 45. Corpo R equipaggi - Soprassoldi, ecc.	1,200,000 —
Cap. n. 47. Difese costiere - Personale	350,000 —
Cap. n. 48. Soprassoldi al personale militare, ecc.	144 000 —
Cap. n. 50. Paghe, indennità e soprassoldi ai carabinieri Reali, ecc.	100,000 —
Cap. n. 51. Indennità o spese per viaggi collettivi, ecc.	500,000 —
Cap. n. 55. Armamenti navali, ecc.	1,500,000 —
Cap. n. 56. Servizio ospedaliero, ecc.	150,000 —
Cap. n. 57. Istituti di marina, ecc.	230 000 —
Cap. n. 64. Servizio aeronautico, ecc.	100,000 —
Cap. n. 65. Personale pel servizio dei fabbricati, ecc.	20,000 —
Cap. n. 68. Spese di giustizia, ecc.	2,000 —
Cap. n. 79. Assegni di aspettativa, ecc.	60,000 —
Totale maggiori assegnazioni	18,841 000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro: SCHANZER.
Il ministro della marina: SECHI.

Il numero 111 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 6 marzo 1898, n. 59 e successive modificazioni;

Visto il regolamento 4 settembre 1898, n. 444, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le Commissioni di avanzamento competenti, in occasione della compilazione dei quadri di avanzamento, prendono in esame gli ufficiali inscritti nel ruolo di anzianità che già posseggono tutte le condizioni di avanzamento prescritte per il proprio grado e quelli che, al primo del mese nel quale le Commissioni stesse iniziano le loro sedute, abbiano già compiuto almeno i 3/4 dei periodi minimi di permanenza nel grado, di navigazione, comando, direzione e simili stabiliti per il loro avanzamento.

Gli ufficiali che sono compresi nei quadri in forza di questa ultima clausola non possono essere promossi fino a quando non abbiano effettivamente raggiunto i requisiti prescritti per l'avanzamento.

Gli ufficiali che le competenti Commissioni di avanzamento debbono esaminare per la formazione dei quadri debbono essere compresi:

a) nella prima metà del ruolo, se capitani di vascello e capitani di fregata e gradi corrispondenti;

b) nel primo terzo del ruolo, se capitani di corvetta e gradi corrispondenti;

c) nel primo quarto del ruolo se tenenti di vascello e gradi corrispondenti.

Art. 2.

Sono soppresse le schede individuali di avanzamento stabilite dall'art. 30 della legge 6 marzo 1898, n. 59.

Art. 3.

Nei gradi in cui è prescritto l'avanzamento misto con i criteri della scelta e dell'anzianità, possono concorrere per l'avanzamento a scelta soltanto gli ufficiali che per l'avanzamento ad anzianità sono giudicati idonei all'unanimità.

Art. 4.

I quadri di avanzamento entrano in vigore dalla data con la quale sono approvati dal ministro, e con la stessa data cessano di avere effetto i quadri per i corrispondenti gradi precedentemente compilati

È fatta eccezione per i quadri di avanzamento per concorso, i quali vigono fino al loro completo esaurimento.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SECHI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 115 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Constatata la necessità, in occasione dell'entrata in vigore dei trattati di pace e in attesa dei provvedimenti definitivi di competenza del Parlamento, di regolare provvisoriamente la situazione delle imprese di assicurazione alle quali si riferiscono i provvedimenti presi durante la guerra;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro, e per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari, di concerto con i ministri per gli affari esteri, per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze e per il tesoro;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È prorogata fino a nuova disposizione, con le modalità di cui appresso, la validità dei seguenti decreti:

a) decreto Luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1167, che reca provvedimenti per le imprese di assicurazione;

b) Regio decreto 30 agosto 1914, n. 902, che autorizza l'Istituto nazionale delle assicurazioni ad assumere i rischi di guerra in navigazione;

c) decreto Luogotenenziale 11 novembre 1917, n. 1912, che autorizza l'Istituto predetto a riassicurare durante lo stato di guerra i rischi ordinari della navigazione;

d) decreto Luogotenenziale 14 aprile 1918, n. 565, che autorizza l'Istituto stesso a riassicurare i rischi di qualsiasi genere.

Art. 2.

Le disposizioni del decreto Luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1167, si applicano anche alle imprese di assicurazione nazionali e alle imprese di riassicurazione, nazionali e estere.

Alle imprese di assicurazione e di riassicurazione estere si applicano inoltre le disposizioni del R. decreto 4 settembre 1919, n. 1620, che reca provvedimenti per l'impianto in Italia di sedi e succursali di Banche estere.

Art. 3.

La speciale gestione per le operazioni dell'Istituto nazionale delle assicurazioni di cui al decreto Luogotenenziale 11 novembre 1917, n. 1912, e al decreto Luogotenenziale 14 aprile 1918, n 565, si considera chiusa col 31 dicembre 1919 e da questa data i rischi in

corso si considerano gestiti in proprio dall'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Alle operazioni di liquidazione della detta gestione provvede con i suoi organi l'Istituto nazionale delle assicurazioni, il quale deve compilare e rimettere al Ministero del tesoro e al Ministero per la industria, il commercio e il lavoro il rendiconto definitivo della gestione stessa.

Tutti gli utili risultanti dalle riassicurazioni dei rischi di guerra in navigazione di cui al R. decreto 30 agosto 1914, n. 902, sono devoluti al tesoro dello Stato. Invece gli utili risultanti dalle riassicurazioni dei rischi ordinari in navigazione di cui al decreto Luogotenenziale 11 novembre 1917, n. 1912, e dei rischi di qualsiasi genere di cui al decreto Luogotenenziale 14 aprile 1918, n. 565, sono devoluti al tesoro dello Stato solo per metà, mentre per l'altra metà sono accantonati per la costituzione iniziale della riserva di garanzia di cui al seguente articolo.

Art. 4.

Gli utili netti annuali dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, provenienti dalla gestione delle riassicurazioni, sono destinati per intero alla riserva di garanzia fino a che detta riserva non raggiunga un terzo della media dei premi incassati per le riassicurazioni stesse negli ultimi tre esercizi.

In seguito si fa luogo all'applicazione dell'art. 14, lettere *a*), *b*) e c) della legge 4 aprile 1912, n. 305, determinando però la quota destinata alla riserva di garanzia in proporzione tale da mantenere la medesima riserva nella misura stabilita nel precedente comma.

Gli utili netti risultanti dopo effettuati i detti prelevamenti, per metà sono devoluti al tesoro dello Stato e per l'altra metà sono erogati nei modi di anno in anno stabiliti di accordo dal ministro per l'industria, il commercio e il lavoro e dal ministro del tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Art. 5.

Su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, la rappresentanza legale dell'Ente può essere affidata a uno dei componenti il Consiglio stesso. Tale deliberazione deve essere approvata con R. decreto su proposta del ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

Il Consiglio di amministrazione designa anche il direttore generale dei servizi tecnici e amministrativi, il quale provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Comitato permanente e del Consiglio. La nomina del medesimo direttore è fatta con decreto del ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

Lo statuto dell'Istituto nazionale stabilisce le rispettive attribuzioni del consigliere delegato e del direttore generale.

La misura e il modo di retribuzione del consigliere delegato e del direttore generale sono determinati con deliberazione del Consiglio di amministrazione, approvata dal ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

Art. 6.

In analogia all'art. 57 della legge (testo unico) 22 novembre 1908, n. 693, ai consiglieri di cui alla lettera *a*) dell'art. 5 della legge 4 aprile 1912, n. 305, che ottengono il collocamento a riposo, mentre hanno ancora tale incarico, o dopo lo scadere di questo, l'assegno di pensione sarà liquidato sulla base della media degli stipendi o degli assegni che tengono luogo di stipendi percepiti nell'ultimo triennio, cumulando i servizi prestati presso lo Stato con quelli prestati presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni.

La ritenuta del tesoro sarà fatta sugli assegni percepiti in luogo di stipendio, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con effetto dal 1° ottobre 1919, nella misura del 6 0/0, ai sensi dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 23 ottobre 1919, n. 1970. Pel periodo anteriore al 1° ottobre 1919, sarà ricuperata la ritenuta predetta sulla differenza fra lo stipendio di ruolo e quello corrisposto come sopra dall'Istituto nazionale nella misura stabilita dalla legge 7 luglio 1876, n. 3212, serie 2ª.

Art 7.

Il Governo del Re è autorizzato a emanare in testo unico le disposizioni contenute nei provvedimenti di cui agli articoli precedenti e a modificare sia il regolamento per l'esecuzione della legge 4 aprile 1912, n. 305, che lo statuto dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, provvedendo alla nomina dei posti attualmente vacanti nel Consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso, anche per la durata del prossimo quadriennio.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — FERRARIS — MORTARA — TEDESCO — SCHANZER

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 119 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 26 gennaio 1919, numero 85;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È in facoltà del tesoro dello Stato di concedere all'Ente portuale di Livorno anticipazioni all'interesse annuo del 3 0/0 e a seconda dello sviluppo dei lavori di costruzione delle opere di cui all'art 2 della convenzione 14 dicembre 1918, approvato co' decreto Luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 85, per sopperire alle quote di spesa ricadenti a carico dell'Ente medesimo.

Il tesoro, per effettuare le dette anticipazioni, ha facoltà di valersi di una somma non eccedente gli otto milioni sulla parte ancora disponibile del fondo di 500 milioni, di cui all'art 8 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1868.

Alla somma che sarà anticipata, nel limite di cui sopra, non è applicabile la disposizione dell'art. 9 del R. Decreto 2 settembre 1914, n. 1028.

Con apposita convenzione, da stipularsi dal ministro del tesoro con l'Ente, saranno determinate le modalità e le garanzie delle anticipazioni, nonchè il modo di estinzione di esse. La convenzione sarà approvata mediante decreto Reale promosso dal ministro del tesoro.

Il presente decreto entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — PANTANO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 185 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per tutte le gestioni fuori bilancio di carattere straordinario che, con qualsiasi ordinamento, siano state costituite presso organi civili o militari, dell'Amministrazione dello Stato, è fatto obbligo di presentare rendiconto alla Corte dei conti.

Tale obbligo si riferisce ai conti individuali di ciascun contabile che abbia avuto gestione di danaro o di materie per le aziende di cui trattasi ed ai conti riassuntivi delle aziende stesse per le risultanze complessive.

I conti riassuntivi, dopo la revisione della Corte dei conti, saranno presentati al Parlamento dal ministro del tesoro

Art. 2.

Con decreto Reale, su proposta del ministro del tesoro, di concerto con gli altri ministri componenti, saranno stabiliti i modi e i termini di presentazione dei rendiconti di cui al precedente articolo, e saranno approvate tutte le altre disposizioni occorrenti per la esecuzione del presente decreto, anche in deroga alla legge e al regolamento di contabilità generale dello Stato.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 121 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 23 marzo 1919, numero 528, col quale venne assegnata al Ministero delle poste e dei telegrafi la somma di L. 210 000 000 in conto dei 500 milioni autorizzati con l'art. 7 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698 per lavori, opere e forniture e in genere per spese di pubblica utilità;

Visto il decreto Luogotenenziale 25 maggio 1919, n. 872;

Riconosciuta l'opportunità di modificare l'art 3 del decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1109;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'art. 3 del decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1109 è aggiunto un secondo comma così concepito:

« Con i fondi di cui al precedente comma l'Amministrazione provvederà inoltre all'impianto di linee ed uffici esclusivamente per la corrispondenza telegrafica di Stato ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

CHIMIENTI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 122 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 22 gennaio 1920, n. 52, con il quale si dà facoltà al tesoro dello Stato di concedere all'Ente autonomo per lo sviluppo marittimo e industriale di Roma, anticipazione, all'interesse annuo del 3 0[0, per eseguire le opere comprese nel suo programma;

Vista la convenzione all'uopo stipulata il 5 febbraio 1920 fra il rappresentante del Ministero del tesoro ed il presidente dell'Ente autonomo predetto;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata addì 5 febbraio 1920 fra il rappresentante del Ministero del tesoro ed il presidente dell'Ente autonomo per lo sviluppo marittimo e industriale di Roma, per la somministrazione all'Ente stesso delle anticipazioni autorizzate con il Nostro decreto 22 gennaio 1920, n. 52.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 126 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti i decreti Luogotenenziali 12 dicembre 1918, n. 2085, e 1° maggio 1919, n. 772, portanti l'aumento delle tasse sui contratti di Borsa;

Ritenuto che per l'attuazione dei detti decreti rendesi necessaria l'istituzione di nuovi valori bollati per contratti di Borsa;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In corrispondenza alle tasse stabilite dai decreti Luogotenenziali

12 dicembre 1918, n. 2035, e 1° maggio 1919, n. 772, sono istituiti nuovi foglietti stampati su carta a mano macchina, portante in filigrana scura lo stemma dello Stato con sottostante dicitura « Regno d' Italia » in maiuscole scure lumeggiate, poste su nastro a lembi chiari.

Nella parte inferiore sono indicate in trasparenza all'angolo destro, le iniziali del cognome e nome del fabbricante della carta, ed all'angolo sinistro l'anno nel quale essa è stata fabbricata.

I prezzi di vendita ed i distintivi estrinseci dei detti foglietti sono i seguenti:

Foglietti a madre e figlia da cent. 10, racchiusi in libretti comprendenti ciascuno 20 foglietti numerati da 1 a 20;

Foglietti a madre e figlia da cent. 20, 30, 40, 60, 80, L. 1,20 e 2;

Foglietti composti di due parti da cent. 40, 50, 60, 80, L. 1,20, 1,60 e 2,40.

I detti foglietti hanno la forma rettangolare con la dimensione di millimetri 93 in larghezza e di millimetri 145 in altezza, non computata, pei foglietti racchiusi in libretti, la parte del foglietto la quale serve per tenerlo riunito in libretto.

I foglietti, compresi quelli riuniti in libretti, portano stampato con inchiostro verde-oliva un fondo a *guilloche*, limitato da piccola cornice a semplice filetto.

In prossimità del lato superiore del fondo a *guilloche* sulle due parti dei foglietti è stampato in inchiostro nero un bollo circolare che racchiude lo stemma reale sopra uno stellone, indicazione del valore del foglietto e la leggenda « Regno d'Italia ».

Esternamente al bollo circolare esiste, sopra una curva concentrica, l'indicazione « *Contratti di Borsa* »; ai fianchi del bollo si hanno due fregi di foglie ornamentali.

Dei foglietti a madre e figlia, tanto se sciolti, quanto se riuniti in libretti, quello di sinistra porta stampata in nero la dicitura « Madre » in alto a sinistra e quello di destra la dicitura « Figlia » in alto a destra.

Dei foglietti composti di due parti, quello di sinistra porta stampato in nero, in alto a sinistra, la lettera *C* iniziale della parola « *Compera* » e quello di destra, pure in alto a destra, la lettera *V* iniziale della parola « *Vendita* ».

Ogni foglietto è diviso in due parti mediante una punteggiatura perforata parallela al lato minore.

Nei foglietti composti di due parti, la punteggiatura è collocata in guisa che le due parti di ciascun foglietto risultino uguali. In quelli a madre e figlia la punteggiatura è collocata in modo che una parte abbia dimensioni maggiori dell'altra.

A piè della faccia anteriore di ciascuna parte di ogni foglietto è indicata la specie di contratto cui esso è destinato.

Art. 2.

Per la riscossione delle tasse sui contratti di Borsa sono istituite nuove marche doppie da cent. 5, 40, lire 1,20, 2 e 3 con le dimensioni complessive di millimetri 38,5 in larghezza e millimetri 22,5 in altezza, esclusi i margini estremi.

Nelle due parti delle dette marche la parte mediana racchiude il valore della marca in cifre arabiche su fondo a *guilloche*, limitato da una fascia circolare portante le leggende « *Regno d'Italia* » e « *Contratti di Borsa* ». Nella parte superiore sta la leggenda « *Tassa di bollo* » e nella parte inferiore l'indicazione del valore.

Gli spazi angolari lasciati liberi dalla detta fascia sono occupati da foglioline e piccoli fregi.

Tutte le dette marche sono stampate su carta bianca portante nella filigrana due corone reali completamente uguali, una per ciascuna marca; ed hanno i seguenti colori:

da cent. 5, colore bruno-rosso;
da cent. 40, colore violetto;
da L. 1,20, colore lacca viola garanza;
da L. 2, colore verde-oliva;
da L. 3, colore bleu rondine.

Art. 3.

La vendita dei nuovi valori bollati incomincierà a misura che gli uffici del registro e bollo ne saranno provvisti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 25 giugno 1913, n. 785 per la vigilanza sulla produzione delle pellicole cinematografiche;

Visto il R. decreto 9 ottobre 1919, n. 1953;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 31 maggio 1919, n. 532;

Decreta:

Art. 1.

Decorso il termine di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, nessuna pellicola cinematografica potrà essere ammessa alla revisione di cui all'art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 31 maggio 1914, n. 532, se non sia stato sottoposto al preventivo esame della Commissione, di cui all'art. 9 del regolamento stesso, il relativo copione o scenario e se il soggetto in questo descritto non sia stato in seguito a tale esame riconosciuto in massima rappresentabile dal Ministero dell'interno.

Art. 2.

Agli effetti di cui all'articolo precedente il copione contenente la particolareggiata descrizione delle varie azioni e la indicazione delle singole didascalie dovrà essere presentato in doppio esemplare all'Ufficio centrale di revisione cinematografica presso il Ministero dell'interno con domanda redatta in carta da bollo da lire due e con la quietanza del ricevitore del registro comprovante il pagamento della tassa fissa di cui all'art. 3 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 1953.

Art. 3.

Sono applicabili alla revisione dei copioni le disposizioni contenute nell'art. 9 del regolamento approvato con R. decreto 31 maggio 1914, n. 532.

Roma, 16 febbraio 1920.

Il ministro: MORTARA.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 18 febbraio 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906) . .	79.92	—
3.50 % netto (1902) . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	86.41	—

Corso medio dei cambi

del giorno 18 febbraio 1920 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 128,85 — Londra 62,75 — Svizzera 297,57 — New York 18,57 — Oro 248,86.

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimenti di ricevute (3ª pubblicazione). (El. n. 23).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: (?) — **Data della ricevuta**: febbraio 1919 — **Ufficio che rilasciò la ricevuta**: Delegazione del tesoro di Tripoli — **Intestazione della ricevuta**: Guerriero Domenico fu Leonardo (pos. n. 638660) — **Titolo del debito pubblico** al portatore n. 4 — **Ammontare della rendita** L. 250 — **Consolidato** 5 0[0 - **Decorrenza** 1° gennaio 1919.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 17 — **Data della ricevuta**: 4 settembre 1919 — **Ufficio che rilasciò la ricevuta**: Intendenza di finanza di Macerata — **Intestazione della ricevuta**: Piergentili Francesco fu Giuseppe (pos. n. 682555) — **Titoli del debito pubblico** nominativi n. 1 — **Ammontare della rendita** L. 21 — **Consolidato** 3,50 0[0 — **Decorrenza** 1° luglio 1919.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 24 gennaio 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Smarrimento di ricevuta (2ª pubblicazione). (El. n. 24).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 267 — **Data della ricevuta**: 24 gennaio 1916 — **Ufficio che rilasciò la ricevuta**: Banca d'Italia succursale di Pisa — **Intestazione della ricevuta**: Banca italiana di sconto succursale di Pisa (posizione n. 690427) — **Titoli del debito pubblico**: al portatore n. 3 — **Prestito nazionale** 5 0[0 — **Ammontare del capitale** L. 7000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 31 gennaio 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Direzione generale delle antichità e belle arti

CONCORSO **a 7 posti di direttore di segreteria nel ruolo del personale amministrativo dei RR. Istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica.**

È aperto il concorso per titoli e per esame a 7 posti di direttore di segreteria nel ruolo del personale amministrativo dei RR. Istituti di belle arti, di musica ed arte drammatica, con l'annuo stipendio di L. 7000.

Ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 6 ottobre 1919, n. 2127, sono ammessi al concorso tutti i segretari ed economi cassieri in servizio nel ruolo degli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica, alla data del 1° maggio 1919.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta bollata da L. 2, dovranno pervenire al Ministero della istruzione pubblica (Direzione generale delle antichità e belle arti) non più tardi del 20° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno d'Italia; potranno essere corredate di tutti i titoli, lavori di ufficio e documenti che ciascun candidato creda di presentare e dovranno essere accompagnate da un rapporto motivato del direttore generale o del capo di ufficio a la cui dipendenza ciascun candidato si trovi.

La domanda dovrà contenere la dichiarazione che, in caso di nomina, il candidato è disposto a raggiungere immediatamente qualsiasi destinazione.

La prova del concorso consterà di un esame di cultura e di un giudizio sul servizio prestato dal candidato e sulle sue attitudini agli uffici direttivi.

L'esame di cultura consterà di tre prove scritte e di una orale. Delle prove scritte due saranno di carattere teorico e verteranno la prima sugli elementi del diritto civile e del diritto amministrativo, la seconda sulla contabilità di Stato; la terza consisterà nella risoluzione di più questioni di carattere teorico-pratico, riguardanti l'amministrazione degli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica. La prova orale consisterà in una discussione sulle discipline riguardanti l'amministrazione stessa.

Gli esami si terranno in Roma nel luogo e nei giorni che saranno destinati dal Ministero.

Roma, 31 dicembre 1919.

Il ministro: BACCELLI.

MINISTERO DELLA MARINA

IL MINISTRO

Visto il decreto Luogotenenziale n. 1028 in data 8 giugno 1919, relativo al conferimento del grado di sottotenente del corpo R. equipaggi al direttore del corpo musicale della R marina;

Visto il decreto-legge n. 2142 in data 2 novembre 1919 per la concessione degli stipendi e dell'indennità professionale per gli ufficiali dei corpi militari della R. marina;

Visto il R. decreto n. 205 in data 26 aprile 1906;

Decreta:

Art. 1.

È indetto il concorso a maestro direttore delle bande della Regia marina (grado fisso di sottotenente del corpo R. equipaggi nella categoria musicanti), col seguente trattamento economico:

1° stipendio annuo L. 5600, con due aumenti quadriennali di L. 800 ciascuno, in base al decreto-legge n. 2142 in data 2 novembre 1919:

2° indennità annua di L. 2400, come direttore delle bande della R. marina, in base al R. decreto n. 205 del 26 aprile 1906;

3° per spesa di copiatura di musica è assegnata la somma di L. 480, in base al R. decreto n. 205 del 26 aprile 1906;

4° in caso di imbarco, quale maestro direttore di banda di un comando di forza navale, godrà di un trattamento tavola di L. 3 al giorno e di un soprassoldo giornaliero di L. 1,50, oltre alla razione viveri stabilita per tutti i militari imbarcati.

I primi due assegni sono ridotti rispettivamente a L. 2,50 e a L. 1,25 se la nave ove ha sede il comando trovasi nella posizione di armamento ridotto o di riserva.

Art. 2.

Il posto di maestro direttore è conferito per titoli, ed occorrendo per esami, al concorrente il quale, oltre alle cognizioni artistiche, possegga tutte le altre condizioni richieste per ottenere la nomina ad ufficiale.

Art. 3.

Potranno prendere parte al concorso tutti i cittadini del Regno, sia militari che civili, che non abbiano oltrepassato il 38° anno di età alla data del 30 dicembre 1920.

Art. 4.

Ciascun concorrente avrà lo stretto obbligo di inviare due soli ed importanti lavori, e cioè:

a) una trascrizione per banda di un pezzo scritto originariamente per pianoforte od organo, accompagnandola con un esemplare del testo originale;

b) una composizione per banda con annessa riduzione per pianoforte.

Detti lavori non dovranno contenere l'indicazione del nome del concorrente, ma dovranno essere contrassegnati da un motto, il quale dovrà essere altresì ripetuto nella domanda.

Art. 5.

Tutti gli aspiranti inoltre, entro la data del 31 maggio 1920, dovranno inoltrare al Ministero della marina (Direzione generale del corpo R. equipaggi, divisione reclutamento, sez. 1ª) domanda su carta da bollo da L. 2,05 indicando in essa il domicilio e corredandola dei documenti qui sotto indicati:

a) copia autentica dell'atto di nascita;

b) certificato rilasciato dal sindaco, dal quale risulti se il candidato sia celibe, o ammogliato o vedovo con prole, nonchè la situazione di famiglia della sposa se ammogliato;

c) certificato dell'esito di leva o di iscrizione sulle liste di leva o foglio di congedo;

d) certificato di cittadinanza italiana.

Sono equiparati a cittadini dello Stato, agli effetti del presente concorso, i cittadini delle altre regioni italiane, quando anche manchino della naturalità;

e) attestato di moralità e di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune di domicilio o dai sindaci dei vari Comuni in cui l'aspirante abbia dimorato negli ultimi dodici mesi: tale attestazione dovrà essere vidimata per conferma dal prefetto o sottoprefetto;

f) certificato penale generale rilasciato dalla competente autorità giudiziaria;

g) certificato di sana costituzione fisica, rilasciato da un ufficiale medico del R. esercito o della R. marina, dal quale risulti che l'aspirante possiede tutti i requisiti fisici richiesti per il servizio militare nella R. marina. La firma dell'ufficiale dovrà essere autenticata dall'autorità superiore presso la quale l'ufficiale medico presta servizio;

h) fotografia del candidato di data abbastanza recente e da lui firmata, da servire all'accertamento dell'identità personale;

i) i documenti comprovanti la coltura generale e la perizia artistica (diplomi, attestati di studio e simili) che saranno descritti in una nota a parte.

I documenti di cui alle lettere *b), d), e), f), g)*, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e quelli di cui alle lettere *a), b), d)* dovranno essere debitamente legalizzati.

Per i militari in servizio attivo saranno soltanto prodotti i documenti di cui alle lettere *g)* e *i)*.

Art. 6.

Alla domanda da inoltrarsi pel tramite gerarchico per i militari in servizio attivo sarà allegata, per cura dell'autorità superiore da cui dipendono, copia del libretto personale per i maestri direttori di banda del R. esercito; copia dello specchio caratteristico per i sottufficiali e copia del foglio matricolare e caratteristico per i caporali maggiori, caporali e soldati ed equiparati della R. marina.

Art. 7.

Il Ministero si riserva la facoltà insindacabile di non ammettere al concorso coloro che dalle informazioni assunte non dessero affidamento di possedere tutti i requisiti per la nomina alla quale aspirano.

Art. 8.

Esaminati i documenti ed ottenute le necessarie informazioni, il Ministero rimetterà alla R. Accademia di Santa Cecilia i lavori, di cui all'art. 4 del presente decreto, dei concorrenti ammessi al concorso, senza alcuna indicazione relativa al nome dei concorrenti stessi.

Art. 9.

L'esame dei lavori sarà compiuto da apposita Commissione, nominata dal Ministero della marina, in seguito a proposta della R. Accademia di Santa Cecilia.

Art. 10.

La Commissione procederà all'esame dei lavori stessi, ai quali assegnerà un punto di merito da 0 a 20, e ad esame ultimato restituirà al Ministero i lavori che non abbiano riportato almeno 16|20 e richiederà invece i titoli relativi agli autori dei lavori classificati con un punto di merito non inferiore ai 16|20.

Dall'esame dei titoli la Commissione deciderà se il posto di direttore delle bande possa senz'altro assegnarsi ad uno dei concorrenti o sia necessario procedere agli esami scritti e pratici.

Art. 11.

Qualora la Commissione, in base a quanto è detto nel precedente articolo, decida di conferire il posto senza far luogo agli esami, redigerà apposita relazione da inviarsi al Ministero.

Art. 12.

Se poi la Commissione decida di far luogo agli esami ne darà comunicazione al Ministero, perchè inviti quelli che abbiano riportato l'idoneità per l'ammissione.

Il Ministero, presi gli opportuni accordi con la R. Accademia di Santa Cecilia, darà avviso ai concorrenti ammessi agli esami del giorno in cui dovranno presentarsi per lo svolgimento delle prove, prima della quale i candidati saranno sottoposti a visita medica collegiale per il migliore accertamento dei requisiti fisici.

Art. 13.

Gli esami avranno luogo in Roma, presso la R. Accademia di Santa Cecilia, alla presenza della Commissione come sopra nominata e consisteranno in due prove: una scritta ed una pratica.

La prova scritta consisterà nei seguenti lavori su temi della Commissione esaminatrice:

a) sviluppare su due o più pentagrammi, quale guida istrumentale, un tema di marcia, che potrà essere militare, funebre, trionfale, ecc.;

b) ridurre per banda un brano di musica per pianoforte o organo.

Art. 14.

Per ogni lavoro ognuno dei membri tecnici presenterà un proprio tema. Scelto collegialmente, il tema verrà, seduta stante, riprodotto da apposito copista in tanti esemplari quanti sono i concorrenti, dopo di che sarà dato ai concorrenti per l'effettivo svolgimento.

Art. 15.

Per lo svolgimento dei temi suddetti il tempo massimo resta stabilito in ore 12 per ciascuna prova.

Art. 16.

Per essere ammessi alla prova pratica il candidato dovrà riportare in ciascuna delle due prove scritte un punto di merito non inferiore ai 16|20.

Art. 17.

La prova pratica consisterà nella concertazione e direzione di un pezzo, che verrà designato dalla Commissione e che sarà lasciato al candidato un tempo conveniente, stabilito dalla Commissione. Per ottenere l'idoneità in tale prova, il candidato dovrà riportare un punto di merito non inferiore ai 16|20.

Art. 18.

Le votazioni della Commissione per il giudizio sui singoli esami parziali saranno pertanto tre, e cioè: due per i temi scritti ed una per la prova pratica. Ciascuna votazione sarà fatta assegnando per ogni esame punti di merito da 0 a 20.

Art. 19.

Compiuto il lavoro, ciascun concorrente apporrà la propria firma in un angolo dell'ultimo foglio, in modo che la firma possa essere interamente coperta dalla doppia piegatura dell'angolo, la quale dovrà, dal commissario di turno, assistito dal segretario, essere sugellata a ceralacca con un sigillo personale del presidente della Commissione.

Il lavoro sarà poi chiuso in una busta parimenti sugellata e sulla quale si scriverà l'indicazione della data e dell'ora della consegna.

Al termine di ogni prova tutte le buste saranno raccolte in uno o

più pieghi, che il presidente suggellerà e firmerà insieme al commissario di turno ed al segretario.

Art. 20.

I pieghi verranno aperti dal presidente alla presenza della Commissione, al momento in cui essa dovrà procedere alla revisione dei temi scritti. La Commissione procederà al riconoscimento soltanto delle firme apposte sui lavori ai quali sia stato assegnato un punto di merito inferiore a quello prescritto, e ne darà notizia ai concorrenti, affinchè questi sappiano che non sono ammessi alla prova pratica.

Il riconoscimento delle firme dei candidati approvati sarà fatto dopo che essi siano stati esaminati e giudicati in tutte le prove.

Saranno senz'altro annullati quei lavori nei quali il concorrente, mediante contrassegno od in qualsiasi altro modo, siasi fatto riconoscere.

Art. 21.

Compiuti gli esami la Commissione riassumerà in adatto prospetto l'esito delle singole prove.

Redigerà quindi, in base ai risultati del concorso, apposita relazione da inviarsi al Ministero della marina nella quale saranno indicati per ordine di merito i concorrenti riusciti idonei.

Art. 22.

Se il candidato prescelto non ha mai servito sotto le armi, il Comando in capo del dipartimento marittimo di Spezia provvederà perchè al nuovo direttore sia impartita la necessaria istruzione militare all'atto che assume servizio, e qualora il direttore venga prescelto senza esame, dovrà essere sottoposto a visita medica collegiale per il migliore accertamento dei requisiti fisici.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 7 febbraio 1920.

Il ministro: SECHI.

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA ITALIANA

S. M. il Re, accompagnato dal generale Cittadini, ha inaugurato ieri i lavori per la costruzione delle case popolari, fuori porta San Paolo, alla Garbatella, e assistette al collocamento della prima pietra, presenti le autorità civili e militari e S. E. il ministro dei lavori pubblici.

Cessati gli applausi vivissimi, che accolsero l'apparire del Sovrano, si levò a parlare l'on. Orlando, che inneggiò all'avvenire fulgido per l'industrializzazione e il commercio di Roma.

Parlarono quindi, spesso applauditi, l'assessore municipale on. Lanciani, il comm. Magaldi per l'Istituto delle case popolari e S. E. Pantano a nome del Governo.

Terminati i discorsi, il Sovrano firmò la pergamena rituale, che venne chiusa nella pietra fondamentale.

Alle 10,35 l'Augusto Sovrano, dopo aver visitato i dintorni della zona ove sorgeranno le case popolari, risalì in automobile, acclamatissimo, e ritornò alla Reggia

Alcuni giornali hanno pubblicato che il presidente dei ministri di Francia Millerand avrebbe detto all'on. Nitti che la proposta convenzione militare con la Jugoslavia sarebbe stata comunicata dopo gli avvenimenti di Fiume.

La notizia è falsa. Millerand in una conversazione amichevole dichiarò soltanto che la pretesa convenzione non era mai esistita.

Sono del pari false le interviste pubblicate da alcuni giornali.

Sta in fatto che l'on. Nitti non ha accordata alcuna intervista a giornali italiani.

La Legazione di Serbia ha comunicato al Ministero degli affari esteri quanto segue:

« Qualche giornale ha pubblicato due documenti tendenti a far credere che tra il Governo di Belgrado e quello di Parigi sia intervenuto uno scambio di vedute per la conclusione di una convenzione militare.

La Legazione di Serbia a Roma è autorizzata dal suo Governo a dichiarare che un tale scambio di vedute tra i due Governi non ha mai avuto luogo e che i due documenti pubblicati sono apocrifi ».

L'on. senatore De Martino. — Un telegramma da Bengasi, in data di ieri, reca:

Dal piroscafo *Tebe*, proveniente da Siracusa, è sbarcato il governatore senatore De Martino.

Necrologio. — In Roma, ieri, dopo brevissima malattia, ha cessato di vivere l'on. Eugenio Spetrino, deputato al Parlamento nazionale.

Da tre legislature sedeva alla Camera, dove rappresentò primamente il collegio di Riccia e, poscia, con l'applicazione della nuova legge elettorale, la circoscrizione Campobasso-Benevento.

Operoso e colto, faceva parte di varie Commissioni parlamentari ed era membro della Giunta delle elezioni. Militava nel partito radicale, nel quale era operoso, stimato.

TELEGRAMMI " STEFANI ,,

WASHINGTON, 17. — Il presidente Wilson ha diretto agli alleati un *memorandum* informandoli che gli Stati Uniti potrebbero vedersi costretti ad esaminare la questione del ritiro del trattato di Versailles dal Senato, se gli alleati intendessero di dar seguito ai loro progetti senza il consenso degli Stati Uniti.

WASHINGTON, 17. — I funzionari smentiscono che le dimissioni di Lansing abbiano avuto origine dalla questione adriatica.

PARIGI, 18. — La trasmissione dei poteri dal presidente Poincaré al presidente Deschanel si è compiuta con il cerimoniale consueto, favorita da un tempo superbo.

All'uscita dalla cerimonia Poincaré e Deschanel si sono recati ad un ricevimento all'Hôtel de Ville, al quale assistevano anche gli ex-presidenti Loubet e Fallières.

Poincaré e Deschanel sono stati acclamati lungo tutto il percorso.

PARIGI, 18. — Millerand ha presentato le dimissioni del Gabinetto a Deschanel, il quale le ha respinte.

LONDRA, 18. — Si osserva sempre molto silenzio intorno ai lavori del Consiglio supremo. Le conversazioni sono continuate sulla questione di Oriente. Ieri il Consiglio si è occupato dell'Armenia, oggi della Cilicia. Tre Commissioni sono state incaricate di studiare le questioni relative alla Turchia. Si spera che le relazioni saranno presentate alla fine della settimana.

I giornali dichiarano inesatto che si sia stabilita definitivamente la sorte di Costantinopoli. Rimane tuttavia certo che il sultano vi sarà mantenuto e che i Dardanelli saranno posti sotto il controllo internazionale.

LONDRA, 18. — Un'informazione dell'*Agenzia Reuter* dice che i negoziati di Londra hanno fatto progressi superiori a quelli attesi, soprattutto circa il problema turco, che sarà esaminato nuovamente oggi.

Ciò deriva dalle buone, nette e simpatiche mutue disposizioni di cui dànno prova i capi dei Governi alleati. Queste buone intese sono di natura tale da confermare le speranze che si hanno relativamente alle altre questioni in sospeso.

L'Italia non partecipa direttamente allo svolgimento delle questioni sorte in seguito alla nota di Wilson sulla questione adriatica, questioni che sono studiate dai governi britannico, francese ed americano.

Il compromesso di Parigi, per il quale l'Italia dovette fare grandi sacrifici, fu proposto e concluso per stabilire ed assicurare relazioni durature e migliori con la Jugoslavia. L'on. Nitti e Venizelos hanno avuto stamani una lunga conversazione. La politica dell'Italia tende a mantenere ed a migliorare i buoni rapporti con la Grecia, poichè gli interessi dell'Italia, della Grecia e *delle altre* nazioni mediterranee si confondono. La conversazione fra Nitti e Venizelos è stata amichevole e cordiale.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*